



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

U.T.G. Albo Segretari com.li e prov.li
Sezione regionale Puglia

06 OTT 2016

Prot. n. 1784/EM/A
IN ARRIVO

Al Sig. Sindaco del Comune

E, p. c.

Alla Prefettura-UTG di Bari
Albo dei segretari comunali e provinciali
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Oggetto: requisiti per l'assunzione delle funzioni di vicesegretario.

In riscontro alla nota prot. n. 17217 del 18 agosto 2016, è opportuno esaminare la problematica partendo dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, secondo il quale *"Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'art. 11, comma 11, della legge."*

Basandosi sull'analisi del disposto normativo sopra riportato, l'ex Agenzia, con deliberazione del C.d.A. nazionale n. 274/2000, ha fatto propria la tesi secondo cui i requisiti necessari a ricoprire la figura del vicesegretario devono essere analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per segretari comunali e cioè essere in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.

La posizione assunta nasceva dalla considerazione secondo la quale i requisiti necessari a ricoprire il ruolo di vicesegretario devono essere analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per i segretari comunali e provinciali, in funzione del buon andamento del servizio di segreteria. Tale interpretazione, d'altronde, è la più aderente al vigente ordinamento che, all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 descrive le funzioni del segretario.

Peraltro, con nota n. 251 del 26 giugno 2003, questo Ministero aveva già avuto modo di chiarire che *"il dipendente che viene nominato vicesegretario [...] deve, comunque, risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio così come previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 465/1997"*.

Dal combinato disposto dell'art. 13, del d.P.R. n. 465/1997 e degli artt. 97 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 emerge infatti che, così come il segretario comunale e provinciale deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza o economia e

Piazza Cavour, 25 - 00193 Roma
Tel 06.328841 - Fax 06.32884387 <http://albosegretari.interno.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

commercio o scienze politiche (o equipollenti), anche il vicesegretario chiamato a sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, deve essere in possesso dei medesimi titoli di studio.

Pertanto, stante anche l'indisponibilità (in quanto, come nel caso di specie, "diversamente impegnato *ratione officii*") di figure dirigenziali in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 465/1997 e che possano ricoprire l'incarico di vicesegretario, le relative funzioni possono essere assolte anche da un funzionario apicale di categoria D, purché in possesso dei titoli di studio citati.


Un cordiale saluto.

IL PREFETTO
(dott. Umberto Cimmino)

COMUNE

Provincia di

Prot. n. 17217



Alla c.a. Dott.ssa Maria Cristina TEDESCO
Dirigente Albo Nazionale Segretari
pec.protocollo.albosegretari@pec.interno.it

e, p.c.
Al Dott. Francesco FIORE
segretaricomunali.pfba@pec.interno.it

OGGETTO – Conferimento incarico di Vice segretario generale. - Quesito.

Gentile Dottoressa,
per il fine descritto in oggetto, e dopo i chiarimenti a riguardo già forniti dal dott. Fiore, che legge per conoscenza, si prega di voler cortesemente far pervenire a questo Ente una risposta al quesito sottostante.

Nel ringraziarla anticipatamente, e restando in attesa di sue nuove, voglia gradire per l'intanto i migliori saluti.

Il Sindaco

QUESITO

"Ai sensi dell'art. 97, comma 5, T.U.EE.LL., il Comune ha provveduto, nell'ambito della propria autonomia, a istituire il ruolo del Vice Segretario generale. Infatti, per un verso, lo Statuto comunale, all'art. 34, ha previsto che il «regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento»; per altro verso, il citato Regolamento, all'art. 26, ha sancito «1. L'Ente è dotato di un Vicesegretario Generale nominato dal sindaco, cui compete di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze proprie, nonché sostituirlo in caso di vacanze, assenza o di impedimento. 2. Per l'espletamento delle funzioni di Vicesegretario è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Generale». Tanto premesso – atteso che l'incarico è conferito intuitu personae dal Sindaco a persona in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 13, D.P.R. n. 465/97 – si chiede di sapere se sia corretta, a tale fine, l'individuazione che s'intende fare in capo a dipendente di categoria D laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale, vecchio ordinamento), inserito funzionalmente nel Settore Amministrativo – Segreteria Generale dell'Ente, e a breve destinatario – all'esito della revisione e aggiornamento del vigente impianto regolamentare interno – di specifico incarico di Posizione Organizzativa, concernente, tra l'altro, l'espletamento proprio delle predette funzioni di Vicesegretario generale. Onde meglio circoscrivere il campo d'indagine, restringendolo al caso di specie, si tenga infine conto che il Comune è dotato di figure dirigenziali, tra le quali il solo Dirigente del Settore Economico-Finanziario, diversamente impegnato razione officii, è in possesso del titolo di studio richiamato dal citato art. 13".